

STATUTO

PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP SALITA S. TERESA
BAMBIN GESU' 12

Numero REA: SP - 122919

Codice fiscale: 01365760113

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-08-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	alla Raccolta n.27113	
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA	
	ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	La società è denominata "PAIDEIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART. 2 - SEDE	
	La società ha sede nel comune di La Spezia. Ai sensi di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze ed agenzie anche altrove.	
	ART. 3 - DURATA	
	La durata della Società è determinata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge.	
	ART. 4 - SCOPO MUTUALISTICO ED OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli an-	

ziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri

	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domici-	
	liare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di	
	attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a	
	favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose,	
	di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e fami-	
	glie in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed in-	
	fermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, ca-	
	se di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata in-	
	tegrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazio-	
	ne dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori	
	in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-	

sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previ-

ste per le assemblee straordinarie.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente
statuto, la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresen-
tanza del movimento cooperativistico.

ART. 5 - REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.
1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del-
l'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello
svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-
tive dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e
con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rile-
vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari
categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previ-
sioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico
ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-
mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-
le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies
disp. att. c.c.).

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -
nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci
- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-
to dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), te-
nendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico pro-

prio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

ART. 6 - SOCI

Il numero dei soci non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in

qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che

– ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 – alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) – le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;

c) – i soci volontari, quali definiti dalla legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

d) – le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali qualora la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei so-

ci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

In ogni caso non possono essere soci gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Società.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza ed attività svolta;
- b) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- c) il possesso di solide capacità professionali maturate nei settori nei quali la cooperativa opera, riassunti in un dettagliato curriculum vitae;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati;
- e) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva e più prossima convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA

La cessione di quote da parte dei soci cooperatori non avrà effetto verso la società se non previa autorizzazione da parte degli amministratori e secondo la procedura dettata dall'articolo 2530 c.c.

ART. 9 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:

a) allorquando abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai termini dell'art. 7 del presente Statuto o non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi so-

ciali;

b) negli altri casi espressamente contemplati dal presente
statuto;

c) in tutti i casi previsti dalla legge.

Il recesso del socio è disciplinato dall'art. 2532 c.c. ed in
ogni caso non può essere parziale.

ART. 10 - ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla società allorquando:

a) non osservi le disposizioni statutarie e le deliberazioni
dell'assemblea e dell'organo amministrativo legalmente prese;

b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli ob-
blighi assunti a qualunque titolo verso la Società o si renda
moroso nel pagamento della propria quota: in questi casi il
socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomanda-
ta a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltan-
to trascorsi sessanta giorni dal detto invito e semprechè il
socio si mantenga inadempiente;

c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmen-
te o materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini
tra i soci;

d) senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo ammini-
strativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svol-
gano attività contrastanti con quelli delle Società;

e) in tutti i casi previsti dalla legge.

L'esclusione del socio è disciplinata dall'art. 2533 c.c.

ART 11 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi non subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Questi hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota versata dal loro dante causa nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 12 del presente Statuto.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE

In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E SUOI EREDI

Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati per un periodo di un anno dal giorno di recesso, esclusione o cessione della quota.

ART. 14 - QUOTA

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad € 25,00.

Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può detenere una quota superiore ad € 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

ART. 15 - IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale minimo ciascuna di € 25,00;

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle norme e dai regolamenti vigenti. La richiesta di finanziamenti ai soci viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI, RISTORNI

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio

debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429

c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici;

d) l'eventuale residuo al fondo di riserva straordinaria.

L'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva fermo quanto previsto dalle lettere a) e b) del precedente comma.

Tutte le riserve sono indivisibili, ai sensi dell'articolo 2545-ter c.c. e non possono essere ripartite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio delibera, se consentito dalla legge, anche in merito alla distribuzione dei ristorni.

In ogni caso i ristorni non possono che riguardare le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i soci e non possono essere distribuiti in misura superiore a quanto previsto da speciali disposizioni di legge e regolamenti, anche per singole gestioni mutualistiche.

Il ristorno spettante a ciascun socio cooperatore, da calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come separatamente evidenziate in bilancio, può essere distribuito secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c., ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari come previsto da apposito regolamento.

ART. 17 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari

esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro

e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, salvo diversa

e motivata deliberazione dell'organo amministrativo stesso.

L'Assemblea ordinaria è convocata anche per:

a) la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo;

b) la determinazione del compenso degli amministratori e dell'organo di controllo;

c) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;

d) l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi;

e) la trattazione di tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo.

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale se-

conda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno

successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 18 - QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti e le delibere sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;
- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese

col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.

ART 19 - ASSEMBLEA: DIRITTO DI VOTO, SVOLGIMENTO

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

ART. 20 - PRESIDENTE, SEGRETARIO E REDAZIONE VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente scelto tra uno dei soci presenti; non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

A fine assemblea il segretario redigerà apposito verbale da trascrivere sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Detto verbale, dopo essere stato letto e approvato dall'assemblea, sarà sottoscritto dal Presiden-

te e dal segretario.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente; dell'assenza o impedimento del Presidente farà prova la firma del Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 24 - AMMINISTRATORE UNICO

Tutti i poteri del Consiglio spettano all'Amministratore Unico in caso di nomina di quest'ultimo.

Allo stesso modo, spettano all'Amministratore Unico la rappresentanza legale della società e la firma sociale in caso di nomina di quest'ultimo.

ART. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

La Società si dota nei casi previsti dalla legge (secondo le

modalità ivi contenute) dell'organo di controllo ex articolo 2543 del Codice Civile.

ART. 26 - SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

ART. 27 - NORME CONCLUSIVE

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera nonché le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di

[illegible]